

Messaggio

numero

6234

data

10 giugno 2009

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Approvazione della Convenzione concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona e stanziamento di un credito annuale di fr. 530'000.-- per il periodo 2010-2017 a favore dell'Ente turistico di Bellinzona e dintorni

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, vi sottoponiamo per approvazione la Convenzione concernente la gestione dei castelli di Bellinzona, unitamente alla proposta di stanziare un credito annuale di fr. 530'000.- per il periodo 2010-2017 a favore dell'Ente turistico di Bellinzona e dintorni, quale contributo per i suoi compiti di amministrazione e manutenzione.

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Breve istoriato e bilancio del primo periodo di validità della Convenzione

La Convenzione concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona, sottoscritta dal Consiglio di Stato, dal Comune di Bellinzona e dall'Ente turistico di Bellinzona e dintorni (ETB), in seguito approvata dal Gran Consiglio con Decreto legislativo del 8 ottobre 1998, è entrata in vigore il 1° gennaio 1999.

Essa attribuisce all'ETB la responsabilità gestionale dei castelli, secondo un concetto d'uso coordinato che mira a valorizzare sia in chiave culturale che turistica il patrimonio monumentale. Il Cantone mantiene la proprietà fondiaria con i relativi grossi oneri di manutenzione e versa al gestore un contributo finanziario annuo forfetario, mantenendo comunque i diritti d'uso dei castelli.

La Città di Bellinzona garantisce da parte sua prestazioni proprie e versa contributi finanziari per le spese a carico del gestore (acqua, elettricità, canalizzazioni e rifiuti).

Sulla base di un bilancio complessivo si può affermare, a distanza di 10 anni, che la scelta di questa soluzione gestionale affidata all'ETB si è rilevata positiva.

Per quanto attiene agli aspetti gestionali dei beni immobili e degli spazi esterni, durante il trascorso periodo di funzionamento della convenzione è stato rilevato qualche problema in relazione all'organizzazione di manifestazioni aventi un certo impatto (in particolare: usura e danni alle superfici delle corti erbose di Castelgrande) o alla concessione di autorizzazioni per eventi privati (possono essere tollerati festeggiamenti di matrimoni, ma non lo saranno più gli spettacoli pirotecnici legati a questi eventi di carattere privato).

L'elenco degli eventi culturali organizzati in questi 10 anni dall'ETB, dal Cantone, dalla Città o da terzi presso gli spazi dei castelli è molto lungo. Tra quelli di maggior successo ricordiamo l'esposizione di sculture di Nag Arnoldi, i progetti artistici dell'evento *Mutamenti*, la recente mostra *Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio* e la ricorrente manifestazione, con marcato carattere popolare, *La Spada nella Rocca*.

Dello sforzo di riconversione dei castelli, in ottica di una maggior fruizione da parte dei visitatori, hanno infine certamente tenuto conto gli esperti e gli organi decisionali del Comitato del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, in occasione del prestigioso riconoscimento del 30 novembre 2000.

Necessità e modalità di rinnovo

La convenzione prevedeva un periodo iniziale di prova di 3 anni e, senza decisione contraria, un successivo rinnovo tacito per un periodo di 4 anni. Dal profilo giuridico essa è pertanto scaduta al 31 dicembre 2005. Vista la necessità di apportare i dovuti correttivi dettati dall'esperienza dei primi 7 anni, come pure di ridefinire e negoziare con le parti gli oneri finanziari a carico del Cantone e del Comune di Bellinzona è stato necessario in una prima fase procedere al rinnovo tacito e transitorio della stessa. Ciò è avvenuto mediante decisione 14 marzo 2006 del Consiglio di Stato.

I lavori intercorsi fra i rappresentanti delle parti contraenti (Cantone, Comune di Bellinzona e ETB), con il coordinamento del Dipartimento del territorio, finalizzati alle negoziazioni e alla formulazione delle modifiche sostanziali e procedurali del testo della Convenzione, hanno trovato sbocco nel documento presentato con il presente Messaggio.

La nuova Convenzione concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona è stata approvata e sottoscritta dall'ETB e dal Comune di Bellinzona nel mese di maggio 2009; dallo scrivente Consiglio di Stato con il presente Messaggio.

2. CONTENUTI DELLA NUOVA CONVENZIONE

2.1 In generale

Come la precedente convenzione, anche l'atto amministrativo in oggetto si configura, dal profilo giuridico, quale concessione d'uso ai sensi degli articoli 10 e seguenti della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (v. in particolare l'art. 10 cpv. 2 seconda frase, che contempla la possibilità di rilasciare concessioni nella forma del contratto di diritto amministrativo). Esso verte dunque principalmente sull'attribuzione a terzi di un diritto d'uso e gestione (punto 1: Oggetto), fissa gli obiettivi e le mansioni del beneficiario (punto 2: Compiti di gestione) e determina le relative condizioni d'intervento (punto 3: Contributi da parte del Cantone; punto 4: Contributi da parte del Comune; punto 5: Responsabilità; punto 6: Durata e punto 7: Supervisione e coordinamento).

Il testo, rispetto alla convenzione attualmente in vigore, risulta più snello e sistematico, a vantaggio di una chiara definizione dei compiti delle parti e, di riflesso, di una gestione del complesso monumentale maggiormente efficiente.

Dal profilo sostanziale, le principali novità possono essere riassunte come segue:

- introduzione del concetto di valorizzazione contestuale dei beni monumentali (v. punto 2.2.1 della convenzione);
- formalizzazione dell'impegno cantonale a sostenere finanziariamente i singoli progetti di promozione culturale (punto 3.1.2);
- attribuzione di un ruolo più attivo e propositivo alla commissione di esperti preposta alla supervisione dei compiti di gestione (la quale, conseguentemente, non sarà più denominata Commissione di vigilanza, bensì Commissione di supervisione e coordinamento; punto 7.1);
- perfezionamento delle modalità di controllo sull'operato dell'ETB, sia dal profilo finanziario (punto 2.1.2), che da quello tecnico-gestionale (segnatamente mediante

l'attribuzione alla Commissione di supervisione e coordinamento dei compiti di allestire il regolamento d'uso dei castelli nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione e di indicare gli orientamenti necessari per la valorizzazione culturale; punto 7.1);

- fissazione di un periodo di durata determinato (8 anni), ciò che permette di stilare un bilancio sulle attività gestionali svolte e dare riscontro ai rispettivi legislativi (punto 6.1.1).

2.2 Commento ai punti principali

Oggetto

Il complesso monumentale dato in gestione all'ETB è costituito, come sinora, dai tre castelli di Bellinzona - Castelgrande, Castello di Montebello e Castello di Sasso Corbaro - con le relative murate, i parchi circostanti, gli accessi ed i posteggi. I beni mobili presenti all'interno dei castelli (quali ad esempio gli attrezzi per la manutenzione ed il mobilio) sono pure compresi nella concessione.

Al Cantone rimangono riservati l'uso e la gestione dei due esercizi pubblici ubicati nel Castelgrande e nel Castello di Sasso Corbaro. Quest'ultimo è dato in gerenza a terzi sulla base di una concessione demaniale, mentre per il Ristorante Castelgrande è in fase di perfezionamento l'attribuzione della gerenza alla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT). Questa nuova forma di gestione dovrebbe facilitare i rapporti di collaborazione tra Cantone, ETB ed esercizio pubblico e migliorare il profitto e lo sfruttamento del potenziale turistico-economico del Castelgrande. La scuola, inoltre, formando quadri e personale per il settore alberghiero e della ristorazione, di primaria importanza per l'economia del Cantone, assolve un compito d'interesse pubblico.

Pure al Cantone restano riservati l'uso e la gestione dei vigneti attigui, nonché della Sala Poggia di Sasso Corbaro e degli spazi museali presenti all'interno del Castelgrande e del Castello di Montebello. Per questi ultimi, che contengono dei reperti di proprietà dello Stato, l'ETB resta comunque incaricato di gestire la biglietteria, assicurare la sorveglianza e provvedere alla pulizia (v. punto 2.3.2 della convenzione).

Compiti di gestione dell'ETB

L'incarico conferito all'ETB è di triplice natura e comprende: a) la valorizzazione contestuale del complesso monumentale tramite un'adeguata promozione culturale e turistica; b) l'amministrazione dei beni e degli spazi conformemente al loro carattere di bene pubblico e di patrimonio dell'umanità; c) la manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili sulla base delle indicazioni dei servizi cantonali.

- a) Per la valorizzazione, l'ETB dovrà, in particolare, mettere in atto tutti gli strumenti di promozione culturale e turistica a sua disposizione, che permettano di garantire una corretta lettura del complesso monumentale nel territorio e nella sua storia. Concretamente, si tratterà quindi di allestire e curare un calendario delle manifestazioni e degli eventi culturali – sulla base delle indicazioni elaborate dalla Commissione di supervisione e coordinamento –, promuovere la divulgazione di pubblicazioni e studi concernenti i castelli e coordinare le diverse esposizioni museali presenti sul territorio.
- b) I beni oggetto della convenzione andranno amministrati conformemente al loro carattere demaniale e di patrimonio dell'umanità. A tal fine la Commissione di supervisione e coordinamento elaborerà un apposito regolamento, che disciplinerà gli usi ammessi, l'accessibilità degli spazi e le misure gestionali minime da adottare. Al Cantone e al Comune resta riservato l'uso gratuito delle sale riunioni e di

rappresentanza situate nei castelli (per cinquanta giornate all'anno), nonché delle relative corti interne ed esterne (per un totale di sei settimane all'anno).

- c) I compiti di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili oggetto della convenzione sono specificati in un apposito elenco (allegato D) e competono di principio all'ETB.

Contributi del Cantone e del Comune

Oltre al contributo finanziario, di cui si dirà al punto 3, il Cantone si impegna a garantire, mediante i già esistenti strumenti di promozione culturale o turistica (ad esempio Fondi della Lotteria intercantonale e Sport-toto), un adeguato sostegno ai singoli progetti o attività promossi dall'ETB all'interno dei castelli.

Il Comune, dal canto suo, si assume le spese per l'illuminazione decorativa esterna, nonché gli oneri di co-gestione del parco della collina del Castello di Sasso Corbaro, quelli di pulizia e di manutenzione ordinaria dell'atrio del lift di Piazza del Sole, dei cunicoli interni della murata, dei camminamenti e di tutte le vie di accesso ai castelli (compreso lo sgombero della neve). I posteggi pubblici che servono i tre castelli sono pure gestiti dal Comune, il quale si impegna inoltre a garantire la sorveglianza dei beni in oggetto.

Il Comune infine versa annualmente all'ETB un importo forfetario di fr. 12'000.- quale contributo per le spese relative al consumo dell'acqua potabile, all'uso delle canalizzazioni e alla raccolta dei rifiuti, oltre ad esentare l'Ente stesso da qualsiasi spesa legata al consumo di elettricità che dovesse superare i fr. 25'000 annui.

Commissione di supervisione e coordinamento

Per la supervisione ed il coordinamento di tutte le attività legate alla gestione ed alla valorizzazione dei castelli, è istituita una commissione permanente, composta da sei membri designati dalle parti firmatarie della convenzione.

In particolare, questa commissione fungerà da tramite con i rispettivi organi istituzionali, si occuperà della vigilanza sugli obblighi risultanti dalla convenzione (con la facoltà di richiamare le parti e segnalare agli organi politici le eventuali violazioni gravi), dell'allestimento del regolamento d'uso dei castelli, dell'elaborazione degli orientamenti necessari per garantire una efficace valorizzazione culturale e della supervisione sul calendario delle manifestazioni. Essa si occuperà pure di verificare e pianificare gli investimenti necessari per la manutenzione straordinaria dei castelli coinvolgendo tutti gli attori della convenzione. Si rammenta per esempio che i principali lavori a Castelgrande sono stati eseguiti nel 1991.

La verifica della contabilità, prima compito della Commissione di vigilanza, sarà demandata ad un organo esterno alla commissione di supervisione e coordinamento, segnatamente all'Ufficio della gestione finanziaria e del controlling del Dipartimento del territorio.

3. ASPETTI FINANZIARI

Per quanto attiene alla determinazione del contributo annuo forfetario che il Cantone versa all'ETB, quale copertura degli oneri derivanti dall'assunzione in gestione dei castelli, si rileva che lo stesso è stato calcolato dopo approfondita verifica delle singole voci di spesa, ritenuta la nuova ripartizione di competenze tra ETB, Città di Bellinzona e Cantone, di cui ai punti precedenti.

Ai fini della valutazione ci si è basati, in particolare, sui consuntivi 2002-2007 e sul preventivo 2008.

Dai documenti sopra citati, facendo astrazione del contributo cantonale, si constata mediamente una perdita d'esercizio annua quantificabile in fr. 538'000.- a fronte di una spesa totale di fr. 748'000.-. I relativi ricavi d'esercizio ammontano mediamente a fr. 210'000.-.

Buona parte dei costi d'esercizio sono dovuti agli oneri per il personale (custode, personale d'accoglienza, personale di pulizia, coordinamento da parte del personale ETB) – fr. 445'000.- – che rappresentano ca. il 60% della spesa totale.

La parte rimanente (40%) è imputabile ai costi di manutenzione ordinaria (giardinaggio, pulizia interna ed esterna, piccola manutenzione) – fr. 92'000.- –, alle spese di funzionamento (elettricità, telefonia, riscaldamento, tasse di consumo,) – fr. 101'000.- –, agli oneri per l'organizzazione di eventi (comunicazione, eventi culturali ed esposizioni, consulenze e progetti) – fr. 85'000.- – e ad altri costi d'esercizio (informatica, macchine e arredamento ufficio, trasporti, stampa biglietti d'entrata, IVA, ...) – fr. 25'000.-.

I ricavi d'esercizio riguardano essenzialmente i proventi della biglietteria (entrate musei) e del *merchandising* – fr. 125'000.- –, il contributo della Città di Bellinzona/AMB sottoforma di esenzione parziale dal pagamento della fornitura di energia elettrica – fr. 51'000.- – e gli affitti per la messa a disposizione di particolari spazi (sale, appartamenti per i custodi) – fr. 33'000.-.

A seguito delle valutazioni di cui sopra, nell'ottica di una razionalizzazione dei costi, ritenuto che l'ETB ha nel frattempo assunto nuovi oneri di gestione e manutenzione, conseguenti agli interventi di restauro, recupero e valorizzazione degli spazi interni ed esterni di Sasso Corbaro (completati nella primavera 2006), si è quindi quantificato in fr. 530'000.- il fabbisogno annuo necessario per assicurare una gestione ottimale, in termini di efficacia e di efficienza.

Tale importo sarà adeguato annualmente in base alla crescita delle uscite correnti consentita dal Consiglio di Stato in sede d'allestimento del preventivo cantonale.

4. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA E RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Trattandosi di un credito di gestione corrente il contributo cantonale per la gestione dei Castelli sarà iscritto annualmente nel preventivo dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (voce contabile 365094 CRB 711).

Non è previsto nessun aumento dell'effettivo di personale.

Sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo ad accettare l'allegato disegno di Decreto legislativo volto ad approvare la Convenzione concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona e lo stanziamento di un credito annuale di fr. 530'000.- per il periodo 2010-2017 a favore dell'Ente turistico di Bellinzona e dintorni.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

riguardante l'approvazione della Convenzione concernente la gestione dei castelli di Bellinzona e lo stanziamento di un credito annuale di fr. 530'000.-- per il periodo 2010-2017 a favore dell'Ente turistico di Bellinzona e dintorni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 giugno 2009 n. 6234 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvata la convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato, dall'Ente turistico di Bellinzona e dintorni (ETB) e dal Comune di Bellinzona in data 9 giugno, 19 e 25 maggio 2009 concernente la gestione dei castelli di Bellinzona.

Articolo 2

¹A favore dell'Ente turistico di Bellinzona e dintorni è stanziato un credito annuale ricorrente di fr. 530'000.- per il periodo 2010-2017, così come indicato al punto 3.1 della convenzione.

²Il Consiglio di Stato, e per esso il Dipartimento del territorio, è autorizzato ad adeguare annualmente tale contributo in base alla crescita delle uscite correnti consentita in sede di allestimento del preventivo.

³La spesa sarà iscritta al conto di gestione corrente dei Servizi generali del Dipartimento del territorio.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.